



Ordinanza n. 60 del 03/05/2020

Prot.127819 del 02 maggio 2020

Oggetto. Emergenza epidemiologica da COVID – 19.

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per consentire l'accesso del pubblico ai parchi e giardini pubblici cittadini.

IL SINDACO

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*» che ha consentito l'accesso a parchi e giardini pubblici rispettando il divieto di qualunque forma di assembramento di persone in luogo pubblico prevedendo, altresì, il potere del Sindaco di disporre la chiusura nella ipotesi in cui non sia possibile assicurare il rispetto del divieto di assembramento di cui sopra si è detto

Considerato che l'articolo 1 rubricato «*Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio Nazionale*» comma 1 recita testualmente:

« (...)

d) è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati (...);

e) l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dalla lettera d), nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse;

f) non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente auto sufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;»

Vista, inoltre, l'Ordinanza contingibile e urgente n. 18 del 30 aprile 2020 del Presidente della Regione Siciliana il cui art. 4 rubricato «*disposizioni in favore di persone con disabilità*» consente che, in caso di necessità, le persone affette da disabilità intellettive, relazionali e/o motorie, possano compiere una uscita giornaliera di breve durata e in prossimità della propria abitazione con l'assistenza di un accompagnatore, ovvero presso parchi, ville e giardini pubblici, così come indicati nell'art.1 comma 1, lettera e) del DPCM 26 aprile 2020 già richiamato.

Ritenuto necessario e opportuno, al fine di restituire alla collettività la possibilità di fruire dei parchi e giardini pubblici, di venire incontro alle esigenze dei cittadini affetti da disabilità intellettive, relazionali e/o motorie dando loro la possibilità di compiere, in condizioni di sicurezza, un'uscita giornaliera, dare

attuazione a quanto di previsto dall'art. 1, comma 1, lettera e), lettera i) del DPCM 26/4/2020, e dall' articolo n. 4 dell'Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n°18/2020, assicurando il divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati di cui al Dpcm art.1, comma,1 lettere d), e cioè:

consentire l'accesso ai parchi e ai giardini pubblici, DPCM 26/4/2020, art.1 comma 1, lettera e);

dare la possibilità ai cittadini affetti da disabilità intellettive, relazionali e/o motorie di poter compiere in condizioni di sicurezza e con l'assistenza di un accompagnatore, un'uscita giornaliera secondo le prescrizioni dell'art. 4 dell'Ordinanza del Presidente della Regione n°18/2020.

Tutto ciò premesso

Visti:

- l'Art. 50 Dlgs 267/00;
- il Dpcm 26/04/2020;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione n°18/2020;

ritenuto opportuno provvedere in merito e richiamata quanto premesso nella parte motiva del presente atto

ORDINA

La riapertura, a far data 4 maggio 2020, dei seguenti parchi cittadini:

Giardino Bellini: dalle ore 08.00 alle 19,00 con accesso dai cancelli di Piazza Roma e via Etnea;
Parco Gemmellaro: dalle ore 08.00 alle 19,00 con accesso solo da corso Indipendenza.
Parco Gioeni: dalle ore 08.00 alle 19,00 con accesso da Largo Merola.
Villa Pacini: dalle ore 08.00 alle 14,00.

Gli ulteriori accessi ai suddetti parchi saranno destinati ad uscita di emergenza presidiata dalla Polizia Municipale. In ogni caso:

- a) l'accesso ai parchi, giardini, e aree a verde cittadine è consentito solo nel rispetto delle condizioni imposte dal Dpcm 26 aprile 2020, art 1 come pubblicato sulla GU n.108 del 27-4-2020;
- b) l'accesso ai parchi cittadini è consentito in via esclusiva ai residenti nel comune di Catania che potranno recarsi **solo** nel parco / giardino più vicino alla propria residenza, da dimostrarsi con idoneo documento da esibire alla polizia municipale all'ingresso, ove presidiato, o a semplice controllo;
- c) i cittadini affetti da disabilità intellettive, relazionali e/o motorie ai sensi dell'art. 4 dell'Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n°18/2020, possono compiere un'uscita giornaliera in condizioni di sicurezza, secondo le prescrizioni contenute nel suddetto articolo;

- d) la cittadinanza non dovrà sostare nel parco per più di un'ora al fine di consentire a tutti di poter fruire degli spazi all'aperto;
- e) è vietata ogni forma di assembramento. Per assembramento deve intendersi ogni agglomerato formato da più di due persone tra le quali non è possibile mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro, come chiarito dalle Autorità Sanitarie e di Governo;
- f) l'accesso è consentito purché vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie;
- g) i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5 °C) devono rimanere presso il proprio domicilio;
- h) non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa;
- i) non è consentito utilizzare le aree attrezzate per il gioco dei bambini che si intendono chiuse anche se non sono inibite all'accesso da specifiche recinzioni; non è consentito utilizzare qualsiasi attrezzatura sportiva, ginnica e/o elemento di arredo urbano presente nei parchi e luoghi pubblici anche quando non recintati, in quanto possono essere veicolo di contagio e non possono essere oggetto di sanificazione *ad horas*;
- j) è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;
- k) la Polizia Municipale presidierà e monitorerà gli accessi ai parchi cittadini contingentare gli ingressi e le uscite delle persone.

Tutto quanto previsto nella presente Ordinanza Sindacale è previsto in attesa di comprendere l'evoluzione della situazione epidemiologica in atto anche in relazione alla risposta della popolazione in termini di: responsabilità, collaborazione ed impegno ad osservare le norme vigenti per prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione del COVID-19;

INFORMA

che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente ordinanza è punita ai sensi dell'articolo 650 del Codice penale, come previsto dall'articolo 3, comma 4, del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6; l'inottemperanza della presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da €25 (euro venticinque) a €500 (euro cinquecento) ai sensi dell'art7 bis, commi 1bis, D.lgs 267/00 oltre che segnalazione all'autorità giudiziaria per violazione dell'art.650 del codice penale.

Che tutti gli altri parchi cittadini saranno aperti alla collettività entro il 17 maggio p.v. secondo un calendario che sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'ente.

Che avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg o in alternativa Ricorso Straordinario al Presidente della Regione Sicilia entro 120 gg dalla pubblicazione sull'Albo Pretorio On Line del Comune di Catania.

DISPONE

- 1) Che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune.
- 2) Che la presente ordinanza venga notificata per le rispettive competenze a:
 - a) Direzione Comunale Polizia Municipale
 - b) Direzione Ecologia Ambiente - Servizio Tutela del Verde.

affinché dispongano i servizi e le azioni necessarie per attuare la presente ordinanza, ognuno per le rispettive competenze.

- 3) Di inviare la presente ordinanza:
 - I. alla Prefettura di Catania
 - II. alla Questura di Catania
 - III. al Comando dei Carabinieri

La presente ordinanza viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio della Casa Comunale, sul sito Web del Comune di Catania.

IL SINDACO

F.to Dott. Salvo Pogliese